

AREA AFFARI GIURIDICI

ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO

ART. 1

Il Gemellaggio

1. Il gemellaggio è principalmente uno strumento straordinario di azione interculturale tra Regioni diverse dell'Europa, vince pregiudizi, assicura un incontro umano fra nord e sud d'Europa, associa in una prospettiva unitaria le "diversità" europee, crea autentici legami di amicizia tra persone di lingua e costumi diversi, promuove la diffusione di una coscienza europeista tra cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio favorisce l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli. Il gemellaggio inoltre promuove relazioni, anche economiche, tra città di Regioni delle diverse parti d'Europa.
2. Il gemellaggio è promosso dal Comune di Rubano anche grazie alle iniziative di un Comitato di gemellaggio composto da cittadini volontari. L'adesione al Comitato è aperta a chiunque intenda impegnarsi alla realizzazione delle finalità del gemellaggio definite al comma 1 del presente articolo.

ART. 2

Il Comitato di Gemellaggio

1. Il Comitato è espressione del territorio, svolge attività propositiva nei confronti del Comune di Rubano nel rispetto dell'obiettivo di concretizzare l'impegno ideale di far progredire l'amicizia, l'alleanza, la fraternità con altre comunità strette al Comune di Rubano da un vincolo di Gemellaggio.
2. Il Comitato ha anche il compito di valutare la possibilità e di proporre all'Amministrazione di instaurare nuovi rapporti di gemellaggio.
3. Il Comitato trova la propria naturale disciplina nel Codice Civile ed, in particolare, nei suoi articoli 39, 40 e 41.
4. Al fine di assicurare il necessario collegamento funzionale con l'Amministrazione comunale il Sindaco o un Assessore da quest'ultimo delegato è di diritto membro del Comitato di cui comunque non può assumere la presidenza.
5. Su richiesta e convocazione del suo Presidente il Comitato può chiedere al Comune di riunirsi nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ricevere eventuale supporto dagli uffici comunali nell'organizzazione delle attività necessarie per la realizzazione dell'iniziativa proposta.

ART. 3

Programmazione delle iniziative di gemellaggio

1. Entro il **1 aprile** di ogni anno il Comitato presenta alla Giunta Comunale il programma delle iniziative proposte per l'attività di gemellaggio e da realizzare nel corso dell'anno.
2. Il programma deve illustrare:
 - a) le iniziative proposte;
 - b) il numero di cittadini di Rubano aderenti e partecipanti al gemellaggio;

- c) il prospetto dei costi complessivi preventivati dal Comitato per la realizzazione del gemellaggio;
 - d) i costi previsti a carico dei cittadini di Rubano partecipanti al gemellaggio;
 - e) la misura di eventuali contributi riconosciuti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 - f) la misura dell'eventuale contributo richiesto all'Amministrazione Comunale per la realizzazione del programma proposto;
3. Il Comitato si impegna a presentare **entro il 30 novembre** di ciascun anno alla Giunta Comunale una relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno e la rendicontazione delle spese sostenute;
 4. Il Comitato si impegna inoltre a destinare eventuali economie al finanziamento delle iniziative per l'attività di gemellaggio da proporre l'anno successivo.

ART. 4

Risorse a disposizione del Comitato

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui al presente regolamento il Consiglio Comunale, annualmente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, provvede a porre nel bilancio di previsione un apposito stanziamento di spesa.
2. La Giunta Comunale, di anno in anno, approva il programma delle iniziative di gemellaggio proposte dal Comitato e per la loro realizzazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio, può trasferire a quest'ultimo quanto stanziato a tale titolo dal bilancio comunale approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune di Rubano rimane responsabile degli orientamenti di fondo del gemellaggio pertanto la mancata presentazione o approvazione del programma proposto da parte del Comitato così come la mancata presentazione della relazione e della rendicontazione delle spese sostenute di cui al precedente art. 3, comma 3, impedisce alla Giunta di trasferire al Comitato qualsiasi contributo. In tal caso la Giunta comunale di Rubano delibererà autonomamente il programma delle iniziative per l'attività di gemellaggio da realizzare nel corso dell'anno.
4. Al fine di incrementare le proprie risorse il Comitato può, inoltre, giovare di contributi da parte di altri Enti pubblici e privati e autofinanziarsi attraverso l'organizzazione di proprie iniziative.
5. Nel rispetto dell'art. 40 del Codice Civile gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi di cui al presente regolamento.

ART. 5

Relazioni nazionali ed internazionali

1. Nell'esercizio della sua attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, può intrattenere rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e/o con altri organismi che operano nell'ambito dei gemellaggio internazionali tra enti pubblici.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. in data , esecutiva il .

Pubblicato all'albo comunale sub nr. del Registro Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per trenta giorni consecutivi, è in vigore dal giorno , ai sensi dell'art. 4 comma 3 dello Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto